# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PER CONTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Tra

Regione Piemonte, con sede in Torino P.zza Castello, 71 nella persona del Dott. Fabrizio Zanella Dirigente del Settore Politiche Fiscali (direzione risorse finanziarie), delegato alla firma della presente convenzione con DGR n-.38-1795 del 20/07/2015

e

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma via Marsala, 8, Codice Fiscale 00493410583 e PI 00907501001, nella persona dell' ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio 1945, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art.21 dello Statuto dell'ACI, in nome e per conto delle Delegazioni ad esso affiliate

### Art. 1

## Oggetto della convenzione

- 1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte, direzione risorse finanziarie e patrimonio, in seguito denominata "Amministrazione", e gli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in seguito denominati "soggetto convenzionato", per l'erogazione del servizio di riscossione ed assistenza al contribuente, relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale e stabilisce la misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
- 2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.
- 3. La presente convenzione prevede l'accesso, per tutti i soggetti convenzionati esistenti sul territorio, alla banca dati regionale al fine di effettuare ogni interrogazione atta a fornire adeguata consulenza ai cittadini nella riscossione delle tasse automobilistiche e la bonifica dei dati, e più specificatamente:

- a) attività di consulenza (concernente la posizione tributaria del veicolo nel suo complesso, istanze in autotutela avverso gli avvisi di accertamento della tassa automobilistica inviate dalla regione, istanze di rimborso, esenzione e sospensione di imposta ecc..);
- b) assistenza al contribuente;
- c) riscossione delle tasse automobilistiche;
- d) aggiornamento degli archivi regionali;
- e) aggiornamento e riemissione delle smart card;
- f) rilascio dell'attestazione di pagamento secondo le risultanze del relativo archivio.

#### Art. 2

#### Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2017 e scade 31 dicembre 2019.
- 2. Il soggetto convenzionato e l'Amministrazione hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione, con il preavviso di tre mesi, da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. L'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione è subordinato al rilascio, da parte dell'Amministrazione, del relativo provvedimento di autorizzazione.
- 4. Al fine di ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza.
- 5. L'Amministrazione non procede a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 3, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti od amministratori del medesimo soggetto, sia già stato revocato e/o emesso provvedimento ingiuntivo per mancato riversamento di tasse automobilistiche.
- 6. L'Amministrazione non procede a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 3 anche nel caso in cui anche uno dei legali rappresentanti od amministratori del soggetto giuridico richiedente risulti, alla data dei mancati riversamenti, già legale rappresentante o amministratore di altro soggetto giuridico cui sia stato revocato e/o notificato provvedimento ingiuntivo.
- 7. Nel caso in cui, nel corso dell'attività in convenzione l'Amministrazione accerti il sopravvenire di una delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, la stessa procede alla risoluzione del rapporto convenzionale mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che dispongano la soppressione della tassa automobilistica, gli effetti della presente convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti.

#### Art. 3

#### Garanzie

- 1. Ogni singolo soggetto convenzionato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione della convenzione, una fidejussione bancaria di € 51.646,00 (euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) a favore dell'Amministrazione. A partire dall'esercizio successivo, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto convenzionato nell'anno precedente. Il soggetto già autorizzato ai sensi di precedente analoga convenzione è tenuto a fornire, per il primo anno di applicazione della presente convenzione, una fidejussione pari all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dallo stesso nell'anno precedente.
- 2. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999.
- 3. Per le convenzioni sottoscritte in corso d'anno, aventi decorrenza dal 1° luglio, la garanzia, in misura pari a quella di cui al comma 1, avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- 4. La prestazione della garanzia in favore dell'Amministrazione condiziona la stipula della convenzione e la prosecuzione del rapporto.

#### Art. 4

## Collegamenti telematici

- 1. L'Amministrazione e il CSI-Piemonte provvedono ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del soggetto convenzionato, che si impegna a realizzare la connettività ai sistemi del CSI nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti.
- 2. L'Amministrazione si riserva di concordare con il soggetto convenzionato e con il CSI-Piemonte le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi.

3. Il soggetto convenzionato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### Art. 5

#### Modalità di riscossione

- 1. Il soggetto convenzionato deve assicurare il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche regionali.
- 2. Il soggetto convenzionato richiede al contribuente che effettua il versamento per un veicolo, le seguenti informazioni: il codice fiscale, la targa, la Regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la scadenza.
- 3. Il soggetto convenzionato trasmette i dati al sistema informatico, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare, la scadenza e la validità del pagamento. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.
- 4. I soggetti convenzionati provvedono ad incassare dal contribuente l'importo dovuto, attivando on-line la procedura automatizzata predisposta dal CSI-Piemonte. E' consentita la riscossione anche per conto delle altre Regioni, attraverso il collegamento con l'archivio nazionale della tassa automobilistica o con gli archivi regionali.
- 5. E' fatto obbligo ai soggetti convenzionati di non procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto e di assistere il contribuente nell'utilizzo della normativa relativa al ravvedimento operoso e spontaneo previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.
- 6. E' fatto obbligo al soggetto convenzionato di rilasciare al contribuente che effettua il versamento la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica prodotta esclusivamente dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento.
- 7. Il soggetto convenzionato è tenuto a trattenere gli originali delle ricevute di pagamento per le quali abbia provveduto ad effettuare l'annullamento della relativa operazione di riscossione e a trasmetterle secondo le specifiche che l'Amministrazione comunica con apposito atto.
- 8. Per la riscossione delle tasse automobilistiche presso i propri sportelli Il soggetto convenzionato, su richiesta del contribuente, può accettare il pagamento con strumenti di moneta elettronica. In tal caso, può porre a carico del contribuente, che ne deve essere preventivamente informato, un

importo forfettario a ristoro dei soli oneri corrisposti agli istituti bancari e finanziari, in conseguenza dell'utilizzo di un mezzo di pagamento elettronico.

9. Il soggetto convenzionato, su richiesta del contribuente, in caso di furto, smarrimento o deterioramento della ricevuta di pagamento ha l'obbligo di emettere l'attestazione di avvenuto pagamento secondo le risultanze del relativo archivio, indipendentemente dal soggetto che ha riscosso a suo tempo la tassa automobilistica. Il costo dell'attestazione di avvenuto pagamento è a carico del richiedente e non può essere superiore ad € 3,50 (euro tre/50), oltre Iva.

#### Art. 6

## Attività a titolo necessario del soggetto convenzionato

- 1. Il soggetto convenzionato deve fornire al contribuente le necessarie informazioni preliminari sulla tassa automobilistica ed assisterlo ed agevolarlo nel versamento presso i propri sportelli. Qualora vengano riscontrate difformità tra le informazioni documentate dal contribuente e i dati contenuti nella banca dati, il soggetto convenzionato è tenuto ad aggiornare la banca dati stessa, coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probatoria esibita dal contribuente. Nello specifico, dovrà operare variazioni relative a:
- a) dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
- b) proprietà del veicolo;
- c) dati tecnici del veicolo;
- d) eventi rilevanti ai fini del corretto pagamento della tassa automobilistica;
- e) dati dei pagamenti.
- 2. Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente esibisca un idoneo documento giustificativo; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di autocertificazione. In particolare, per attestare un avvenuto pagamento, è necessaria l'esibizione della ricevuta originale, la cui fotocopia è trattenuta dal soggetto convenzionato, mentre nei restanti casi di variazione è sufficiente esibire la documentazione in copia. In qualunque caso, la documentazione acquisita per l'aggiornamento della banca dati deve sempre essere accompagnata dalla fotocopia del documento identificativo presentato dal richiedente. Il soggetto convenzionato è tenuto a conservare tutta la documentazione esibita dal contribuente, senza oneri a carico dell'Amministrazione, per i successivi cinque anni. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli

- a campione in merito alla congruenza della suddetta documentazione, rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte dai collaboratori sulla banca dati.
- 3. L'assistenza al contribuente e l'eventuale conseguente operazione di aggiornamento degli archivi può avvenire esclusivamente a seguito di richiesta del contribuente.
- 4. In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati il soggetto convenzionato dovrà utilizzare l'apposito applicativo informatico di interrogazione e gestione della banca dati che il CSI-Piemonte mette a disposizione.
- 5. Anche a fronte di un ruolo i soggetti convenzionati sono tenuti ad inserire nella banca dati le modifiche indicate (e documentate) dal contribuente.

### Art. 7

#### Formazione

1. Il soggetto convenzionato si impegna a formare un adeguato numero di operatori di sportello anche attraverso la documentazione e l'attività formativa rese disponibili dall'Amministrazione.

#### Art. 8

### Riscossioni settimanali e modalità di riversamento

- 1.Il riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica ha cadenza settimanale e, contabilmente, riguarda le giornate dal lunedì alla domenica successiva. L'ammontare riscosso è prelevato dalla tesoreria della Regione Piemonte tramite SEPA bancario, o se autorizzati tramite bonifico bancario.
- 2. Sulle somme non riversate a mezzo SEPA dal soggetto convenzionato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura della relativa settimana contabile, ma riversate entro cinque giorni lavorativi successivi al predetto termine, si applica una penale pari al cinque per cento dell'importo non riversato, da versarsi contestualmente alle somme dovute. Trascorso il predetto termine, l'Amministrazione procede all'escussione della garanzia fidejussoria sia per i mancati riversamenti sia per la penale, ed alla risoluzione così come regolamentata all'articolo 10, comma 8.
- 3. La risoluzione del rapporto è estesa a tutte le agenzie di cui il soggetto inadempiente risulti titolare ovvero legale rappresentante o amministratore di soggetto giuridico.
- 4. Nel caso di mancati riversamenti alla Regione delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica regionale, le modalità di recupero e le connesse sanzioni sono disciplinate dalla

determinazione dirigenziale 30 marzo 2001, n. 78, così come modificata dalla determinazione dirigenziale 11 luglio 2002, n. 111.

5. Le sanzioni prevista dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, non si applicano se il mancato prelievo SEPA nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3, è imputabile a fatti non dipendenti dalla volontà del soggetto convenzionato e si dimostra che le somme erano comunque disponibili per il prelievo.

### Art. 9

Corrispettivo per il servizio di riscossione e per le attività svolte dal soggetto convenzionato

- 1. Il soggetto convenzionato, per ogni operazione di riscossione, non può esigere dal contribuente una somma superiore a quella prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, della presente convenzione.
- 2. L'Amministrazione eroga un compenso al soggetto convenzionato, pari ad € 6,03 (euro sei e centesimi tre) oltre Iva, per ogni pratica di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento, che abbia dato luogo all'aggiornamento della banca dati. Per pratica di gestione si intendono tutte le operazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), di interrogazione e di aggiornamento della banca dati, necessarie per gestire e regolarizzare uno specifico caso, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo e relativamente ad un determinato anno d'imposta.
- 3. L'Amministrazione eroga un compenso al soggetto convenzionato, pari ad € 6,03 (euro sei e centesimi tre) oltre Iva per ogni attività di aggiornamento o di riemissione delle smart card distribuite dalla stessa, ai cittadini residenti nelle fasce A e B della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
- 4. L'importo dei compensi di cui ai commi 2 e 3, sono liquidati trimestralmente dall'Amministrazione a seguito di emissione di apposita fattura da parte del soggetto convenzionato.
- 5. Il computo dei compensi dovuti al soggetto convenzionato è prodotto dal sistema informatico.
- 6. I compensi di cui ai commi 2 e 3 sono liquidati nel limite complessivo inderogabile delle somme stanziate a tale scopo di anno in anno e pari, per ciascuno di detti anni, ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) e, una volta esaurite le somme di cui allo stanziamento annuale, non possono essere liquidati ulteriori compensi.

7. Per ogni altro intervento di consulenza richiesto al soggetto autorizzato ai sensi della presente convenzione, che si traduca nell'invio telematico di: istanze di rimborso, di esenzione, di rateizzazione, di annullamento in autotutela di avviso di accertamento, discarico di ingiunzione/cartella, lo Studio di Consulenza può richiedere un corrispettivo alla parte richiedente. In tal caso dovrà essere assicurata l'acquisizione ottica della documentazione presentata, secondo le specifiche tecniche fornite dalla Regione, ed il rilascio di una apposita ricevuta contenente il corrispettivo richiesto, che in ogni caso non potrà mai essere superiore a 6,50 € oltre IVA. La documentazione acquisita otticamente sarà trasmessa alla Regione con le modalità e la tempistica indicate dalla stessa Regione. La documentazione cartacea dovrà essere archiviata a cura dello Studio di Consulenze e messa a disposizione della Regione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. La documentazione relativa alle istanze di esenzione dovrà essere acquisita ed archiviata nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

## Art. 10\

#### Poteri di controllo

- 1. L'Amministrazione provvede a controlli periodici sull'attività svolta dai soggetti convenzionati, con particolare riferimento alla riscossione della tassa automobilistica ed agli adempimenti di cui all'articolo 6 della presente convenzione, affinché tutto si svolga nel rispetto degli obblighi previsti. In esito a tale attività, l'Amministrazione informa il soggetto convenzionato interessato degli esiti di tale verifica al fine di chiarire le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione.
- 2. Nel caso in cui si rilevi, per errore non scusabile o dovuto a fatti imputabili a terzi o quale conseguenza di norme non univocamente interpretate, l'errata trattazione, da parte del soggetto convenzionato, di una pratica riconducibile ad una delle attività remunerabili ai sensi della convenzione, tale attività non è riconosciuta dall'Amministrazione ai fini del computo di quanto spettante al soggetto convenzionato medesimo.
- 3. Qualora la pratica trattata erroneamente sia già stata oggetto di remunerazione da parte dell'Amministrazione in via principale, il corrispondente importo è trattenuto sulla liquidazione delle spettanze dei trimestri successivi e la ridefinizione della stessa pratica non da luogo a compenso alcuno.
- 4. Per ogni operazione erroneamente trattata, mediante trattenuta sulla remunerazione dei trimestri successivi alla data in cui l'errore è stato commesso, quale ristoro di parte dei costi sostenuti dall'Amministrazione per gli adempimenti connessi al recupero dell'errore

commesso dal soggetto convenzionato, è applicata allo stesso una penale pari a cinque volte il valore unitario dell'attività svolta erroneamente.

- 5. Con riferimento ai commi 3 e 4, qualora le spettanze dei trimestri successivi non fossero sufficienti per effettuare il recupero degli importi di cui trattasi, l'Amministrazione procede a richiedere la restituzione dell'importo erogato e non dovuto maggiorato della penale. Nel caso di mancato adempimento al predetto invito da parte del soggetto convenzionato entro il termine indicato dall'Amministrazione, la stessa procede a porre in essere gli atti finalizzati al recupero degli importi.
- 6. Qualora il soggetto convenzionato si avveda dell'errore prima che l'Amministrazione abbia avviato le attività di controllo e ne dia tempestiva comunicazione alla stessa, non si applica quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
- 7. Nel caso di reiterati e gravi inadempimenti del soggetto convenzionato, l'Amministrazione può assegnare un termine perentorio, commisurato alla natura dell'attività non correttamente prestata, affinché lo stesso adempia alle obbligazioni dedotte in convenzione. Alla scadenza del termine assegnato, ove si accerti il perdurare dell'inadempienza contestata, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 11

### Eventi eccezionali

- 1. Qualora il soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzio-ne scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cin-que giorni a decorrere dal giorno in cui il soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attività.
- 2. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

### Art. 12

### Controversie

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Torino con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

### Art. 13

#### Risarcimento del danno

1. Oltre alle ipotesi previste all'articolo 10, nel caso di inadempimenti che comportino un minore introito per le casse regionali, oltre alle eventuali sanzioni penali, in caso di dolo, e al risarcimento del danno, Regione Piemonte si riserva il recupero dei danni morali e d'immagine da liquidarsi in sede giudiziale in assenza di transazione tra le parti.

### Art. 14

### Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto convenzionato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

### Art. 15

## Clausola risolutiva espressa

1. La presente convenzione si risolve di diritto e con effetto immediato qualora sia riscontrato inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010.

#### Art. 16

## Sottoscrizione da parte di enti, società, consorzi e associazioni

- 1. La presente convenzione può essere sottoscritta anche da un ente, società, consorzio o associazione in nome e per conto degli Studi di Consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ferme restando le obbligazioni, con le relative responsabilità in caso di inadempimento totale o parziale previste dalla presente convenzione in capo al soggetto convenzionato, l'ente, la società o il consorzio raccolgono e verificano le singole istanze di cui all'articolo 2, comma 5, e ricevono il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, anche in forma cumulativa. Nelle istanze e nel successivo provvedimento è fatta menzione della delega rilasciata ai soggetti di cui al comma 1.

- 3. I soggetti di cui al comma 1 raccolgono e verificano le singole fideiussioni ed hanno facoltà di prestare alla Regione in nome e per conto dei singoli affiliati autorizzati fideiussione cumulativa come previsto dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999.
- 4. Nel caso previsto dal comma 1 i compensi spettanti ai soggetti autorizzati sono liquidati cumulativamente per il tramite del soggetto firmatario.
- 5. I soggetti di cui al comma 1, se lo richiedono e dispongono di idonee strutture sul territorio regionale, possono essere autorizzati alla riscossione, anche virtuale, delle tasse automobilistiche ed all'erogazione dei servizi di assistenza come previsti e disciplinati dalla presente convenzione.

Per la Per

Regione Piemonte Automobile Club d'Italia

Dott. Fabrizio Zanella Ing. Angelo Sticchi Damiani

Firmato digitalmente Firmato digitalmente